

Allegato "E" al rep.n. 53.429/16796

STATUTO

ART. 1. - DENOMINAZIONE E DURATA

1.1. È costituita, per volontà testamentaria della signora Barbara Marini Clarelli, la fondazione culturale denominata

"Fondazione Marini Clarelli Santi".

1.2. La Fondazione è autonoma e non ha limiti di durata.

ART. 2 – SEDE

2.1. La Fondazione ha sede in Perugia, via dei Priori n. 84, nel Palazzo Marini Clarelli - già Degli Oddi.

ART. 3 - SCOPI ISTITUZIONALI

3.1. Per inderogabile volontà della signora Barbara Marini Clarelli la Fondazione persegue i seguenti scopi:

a) fruizione della raccolta di dipinti e oggetti di arredo compresi nell'eredità della suddetta e conservati nel Palazzo Marini Clarelli - unica raccolta patrizia di età barocca rimasta intatta a Perugia, di tante ora scomparse - da parte del pubblico e degli studiosi di storia civile e dell'arte dei secoli XVI (essendo esso presente nel patrimonio archivistico-librario) - XVII - XVIII - XIX a Perugia;

b) consultazione da parte di studiosi sia di storia dell'arte che civile ed economica dei secoli XVI - XVII - XVIII - XIX dell'archivio e della biblioteca esistenti nel Palazzo Marini Clarelli, pervenuti anch'essi in

forza della citata eredità.

3.2. La Fondazione non ha scopi di lucro, per cui è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o necessarie alla conservazione dei beni di sua proprietà.

La Fondazione può tuttavia trarre il proprio sostentamento dalla messa a reddito dei propri beni, incluso il ricorso alle visite a pagamento. Eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati per il restauro e la conservazione dei beni mobili e immobili della Fondazione, per eventuali acquisti di materiali che integrino le raccolte esistenti, per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 – ATTIVITÀ

4.1. La Fondazione per realizzare gli scopi istituzionali potrà intraprendere e svolgere ogni attività nei settori della promozione della cultura e dell'arte, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, e in particolare, a titolo meramente esemplificativo:

a) promuovere, organizzare, finanziare e svolgere studi, ricerche, indagini, seminari, lezioni, dibattiti, pubblicazioni, incontri, tavole

rotonde, convegni e mostre di particolare importanza per la storia delle Famiglie Degli Oddi e Marini Clarelli e della città di Perugia, per gli aspetti storici, economici, archivistici, architettonici, storico-artistici inerenti il patrimonio culturale della Fondazione, e per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico;

b) consentire agli studiosi italiani e stranieri ammessi a frequentare la Fondazione, di accedere per i loro studi e ricerche alle opere d'arte, alla biblioteca, agli archivi, ai manoscritti già appartenuti in vita alla signora Barbara Marini Clarelli;

c) partecipare anche in collaborazione con altri Enti ed istituzioni pubbliche e private, a studi, ricerche ed altre iniziative scientifiche in tema di catalogazione, inventariazione, conservazione e restauro di opere d'arte, avvalendosi di tutte le moderne tecnologie;

d) collaborare con altri Enti ed istituzioni, sia italiani che stranieri, all'attuazione di progetti connessi agli scopi della Fondazione;

e) stipulare accordi con lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, l'Unione Europea, per lo svolgimento in regime convenzionato e di accreditamento delle attività riguardanti gli scopi istituzionali;

f) partecipare ad Enti che perseguano scopi analoghi, affini o complementari ai propri;

g) consentire, previa domanda, agli studiosi e a chiunque ne faccia richiesta e sia accreditato presso la Fondazione, la consultazione dei

manoscritti di qualunque natura, anche epistolare e documentaria (nel rispetto della normativa vigente) conservati negli archivi della Fondazione, restando però di competenza del Consiglio di Amministrazione decidere in ordine all'utilizzazione dei suddetti manoscritti.

4.2. La Fondazione potrà svolgere altre attività, purché direttamente connesse o strumentali a quelle istituzionali, mediante ogni altra iniziativa od attività che dal Consiglio di Amministrazione sarà ritenuta necessaria ed utile per il raggiungimento delle finalità dell'Ente.

4.3. Sempre per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi a proprio favore, anche fornendo beni e servizi di modico valore, provvedendo a redigere uno specifico rendiconto.

ART. 5 - PATRIMONIO

5.1. Il patrimonio è costituito:

- a) da tutti i beni, di qualunque natura, caduti nell'eredità della signora Barbara Marini Clarelli, della quale la Fondazione è unica erede;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- c) da elargizioni fatte da enti e da privati con espressa destinazione ad

incremento del patrimonio;

d) dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione siano destinate ad incrementare il patrimonio;

e) da eventuali contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea, di Enti Nazionali, Sovranazionali o di privati.

5.2. Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

5.3. Il patrimonio storico – artistico - archivistico e bibliografico è inalienabile.

ART. 6 - FONDO DI GESTIONE

6.1. Il fondo di gestione della Fondazione (destinato al perseguimento degli scopi e allo svolgimento delle attività ad essi connesse) è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie non espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali e da qualunque altro Ente pubblico;

- da eventuali fondi dell'Unione Europea;

- dalle somme derivanti dall'eventuale alienazione di beni diversi da quelli costituenti il patrimonio storico - artistico - archivistico e

bibliografico che a giudizio del Consiglio di Amministrazione non siano funzionalmente collegati al perseguimento degli scopi istituzionali.

ART. 7 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

7.1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) il Segretario (qualora nominato);
- d) il Comitato esecutivo e il Comitato scientifico ;
- e) il Revisore dei Conti monocratico.

ART. – 8 - PERSONALE DELLA FONDAZIONE

8.1. Per espressa disposizione contenuta nel testamento della signora Barbara Marini Clarelli la Fondazione può assumere alle sue dipendenze corrispondendo un compenso a norma di legge, compatibilmente con le risorse finanziarie della Fondazione e prevedendo forme di rapporto di lavoro anche con contratti di prestazione professionale per esigenze specifiche:

- a) un Curatore (o Conservatore) Scientifico da scegliersi possibilmente nella persona di un funzionario in pensione, che nell'incarico prosegua una sua attività culturale, attivi iniziative di promozione culturale della Fondazione; il Curatore (o Conservatore) dovrà essere prescelto preferibilmente nella professionalità dello Storico dell'arte, il settore

prevalente del patrimonio della Fondazione.

b) un Amministratore e Curatore dei beni che eserciti attività di controllo e di gestione del patrimonio anche monetario della Fondazione;

c) un Responsabile per la Biblioteca e per l'Archivio per la consultazione e distribuzione che svolga anche funzioni di segreteria della Fondazione;

8.2. per il servizio di apertura al pubblico del palazzo, per il quale il testamento non da' disposizioni specifiche, la Fondazione potrà avvalersi di una società di servizi museali per aperture con visite guidate su prenotazione.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da non oltre 12 membri individuati come segue:

- il Presidente designato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
- un membro dell'amministrazione periferica del Ministero per i beni e le attività culturali in Umbria, nominato dalla Direzione generale per le Biblioteche e gli istituti culturali in accordo con la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio nella persona del Soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio dell' Umbria;
- un membro nominato dall'Archivio di Stato di Perugia;
- un membro nominato dalla Deputazione di Storia Patria per

l'Umbria;

- un membro nominato dal Comune di Perugia nella persona del Direttore della Biblioteca Comunale Augusta oppure da un funzionario f.f. di bibliotecario presso la medesima biblioteca o da personalità di chiara fama nella materia, su proposta del Sindaco di Perugia;

- un membro nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia;

- dal signor Luigi Marini Clarelli (figlio di Pietro e nipote della signora Barbara Mariani Clarelli) o, in ipotesi di cessazione dalla carica per qualunque causa da parte di costui, da altro discendente del signor Pietro Marini Clarelli designato dal citato signor Luigi Marini Clarelli o, in mancanza di tale designazione, da altra persona scelta dal Consiglio di Amministrazione;

- dal Curatore (o Conservatore) Scientifico di cui alla lettera a) del precedente art. 8 qualora presente, in carenza della figura professionale la carica resta vacante;

- dall'Amministratore e Curatore dei beni di cui alla lettera b) del precedente articolo 8;

- da eventuali ulteriori membri che il Consiglio di Amministrazione reputi opportuno e necessario nominare, sia in via temporanea che definitiva, a seconda di eventuali e specifiche esigenze della

Fondazione, fino ad un numero massimo di 3 (tre).

9.2. Ad eccezione del signor Luigi Marini Clarelli, i Consiglieri restano in carica cinque anni a partire dalla data della nomina e sono rieleggibili.

9.3. Se per qualsiasi causa uno o più Consiglieri vengono a cessare nel corso del quinquennio, i soggetti che li hanno nominati provvederanno a sostituirli entro 60 giorni dalla data in cui avranno ricevuto notizia della cessazione e i sostituti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio. Nell'eventualità che la nomina non avvenga entro i 60 gg, saranno i membri del Consiglio di Amministrazione a provvedere alla nomina stessa individuando il membro nell'ambito della medesima Istituzione interessata.

ART. 10 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO

10.1. Il Consiglio di Amministrazione provvede in merito:

- a) ai programmi, agli indirizzi ed all'attività della Fondazione, nonché alla definizione e attuazione dei programmi operativi riguardanti lo svolgimento delle attività istituzionali;
- b) alla redazione ed approvazione, entro il 30 novembre di ogni anno, del bilancio preventivo per l'esercizio che inizia il 1° gennaio successivo, sulla base della documentazione predisposta dall'Amministratore e Curatore dei beni (per espressa volontà della signora Barbara Marini Clarelli);

- c) alla redazione ed approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, del bilancio consuntivo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre, sulla base della documentazione predisposta dall'Amministratore e Curatore dei beni (per espressa volontà della signora Barbara Marini Clarelli) con apposita relazione sull'andamento della gestione amministrativa e culturale della Fondazione;
- d) all'accettazione di donazioni, elargizioni liberali e lasciti testamentari effettuati a favore della Fondazione;
- e) all'assunzione e licenziamento del personale dipendente, determinando il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme in vigore;
- f) alla nomina, nel proprio ambito, del Vice Presidente ed eventualmente del Segretario della Fondazione determinando per il secondo le mansioni;
- g) alle modifiche statutarie e a qualsiasi modifica strutturale relativa all'esistenza della Fondazione da sottoporre per l'approvazione alle competenti autorità con delibera all'unanimità;
- h) all'adozione di regolamenti interni per disciplinare lo svolgimento dell'attività nonché l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi della Fondazione stessa;
- i) al compimento di qualsiasi altro atto inerente alla gestione e all'impiego del patrimonio e delle sue rendite nonché allo svolgimento

delle attività della Fondazione;

l) alla nomina del Collegio dei Revisori con le modalità sotto precisate;

m) a delegare, per espressa volontà della signora Barbara Marini Clarelli, uno dei suoi membri all'aggiornamento ed alla revisione degli inventari da effettuarsi con cadenza biennale.

10.2. Onde provvedere alla gestione, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per il compimento di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, utile o necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali e per lo svolgimento della propria attività.

10.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare (di volta in volta) parte di propri poteri inerenti alla gestione corrente e all'ordinaria amministrazione, al Presidente oppure ai singoli consiglieri.

10.4. Su determinati problemi e questioni, specie di carattere finanziario, legale, tecnico e amministrativo, il Consiglio potrà avvalersi della collaborazione e della consulenza di persone particolarmente esperte e qualificate nei predetti settori, che potranno essere invitate a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per dare il loro parere che comunque non sarà vincolante.

ART. 11 - PRESIDENTE

11.1. Il Presidente è nominato dal Ministro per i Beni e le Attività

Culturali ed è investito della rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi, in giudizio ed in via amministrativa.

11.2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente e, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età, con esonero per i terzi dell'accertamento delle cause che determinano l'impedimento degli altri.

11.3. In base ad apposite delibere del Consiglio di Amministrazione, il Presidente potrà rilasciare, anche a favore di estranei, deleghe e procure per il compimento di determinati atti o categorie di atti, concernenti la gestione corrente e l'ordinaria amministrazione della Fondazione.

11.4. Il Presidente sovrintende al buon andamento della Fondazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni e dei programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione, vigila sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari, anche avocando a sé, in assenza di personale dipendente, su delega del Consiglio di Amministrazione, le funzioni di Curatore scientifico e quant'altro necessario alla buona conduzione della Fondazione. Le suindicate funzioni sono espletate a titolo gratuito.

ART. 12 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri in carica.

12.2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o dal Vice Presidente mediante comunicazione trasmessa con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (quindi anche per fax o posta elettronica), almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a tutti i Consiglieri e ai Revisori dei Conti. In caso di urgenza la convocazione può essere trasmessa con le stesse modalità, almeno tre giorni prima della data della riunione.

12.3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti da trattare.

12.4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio di Amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale

della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i Consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

12.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente oppure dal Consigliere più anziano di età.

12.6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo per i casi indicati nel precedente articolo 10, comma 10.1, lettera g), per i quali è prevista l'unanimità dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a presenziare eventuali esperti e consulenti esterni designati dallo stesso Consiglio.

ART. 13 – SEGRETARIO

13.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare nell'ambito dei suoi membri un Segretario con il compito di assistere il Presidente nella gestione della Fondazione.

13.2. Le mansioni del Segretario saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera e/o dal Regolamento.

13.3. Il Segretario provvede a verbalizzare lo svolgimento delle adunanze.

ART. 14 – COMITATO ESECUTIVO E COMITATO SCIENTIFICO

14.1. Il Comitato è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri per una sempre pronta e più agile amministrazione. Il Comitato esecutivo può essere affiancato da un Comitato scientifico con funzioni consultive per incrementare le attività culturali, avvalendosi dell'apporto di studiosi ed esperti per settori specifici. I membri del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente o di uno dei Consiglieri.

14.2. Il Comitato esecutivo e il Comitato scientifico sono composti da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sei.

14.3. I membri del Comitato esecutivo e del Comitato scientifico durano in carica cinque anni e possono essere rieleggibili.

14.4. Fanno parte di diritto del Comitato esecutivo:

- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Curatore (o Conservatore) Scientifico;
- c) l'Amministratore e Curatore dei beni.

14.5. Funge da Segretario il Curatore (o Conservatore) Scientifico o, in sua vece, il membro più giovane del Comitato.

14.6. In caso di dimissioni o di permanente impedimento ovvero di decesso di un membro, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirlo per il rimanente periodo del mandato.

14.7. Il suo funzionamento avverrà secondo le regole già previste per il

Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO E DEL COMITATO SCIENTIFICO

15.1. Il Comitato esecutivo e il Comitato scientifico propongono al Consiglio di Amministrazione i piani ed i programmi di studio, le ricerche, le conferenze, le mostre tematiche e le pubblicazioni; predispone il programma dell'attività scientifica e didattica da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

15.2. Il Comitato esecutivo delibera soltanto su questioni con carattere di urgenza e che riguardino la sola ordinaria amministrazione, informandone contestualmente il Consiglio di Amministrazione, al quale vengono sottoposti a ratifica nella successiva seduta gli atti adottati.

ART. 16 - ESERCIZI E BILANCIO

16.1. Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio verrà redatto, osservando le norme del codice civile (in quanto compatibili), il bilancio con il rendiconto economico e finanziario della gestione, accompagnato da apposita relazione illustrativa sia del Consiglio di Amministrazione sia del Revisore dei Conti monocratico di cui all'art.7.

ART. 17 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

17.1. Il controllo contabile sulla gestione è esercitato dal Revisore legale dei conti e da un supplente, nominati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di una scelta fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile;

17.2. La durata in carica del Revisore legale dei Conti e del Supplente è identica a quella del Consiglio di Amministrazione.

I sindaci (Titolare e Supplente) sono rieleggibili.

17.3. Il Revisore legale dei Conti predispone le relazioni al bilancio preventivo e a quello consuntivo che devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione unitamente ai bilanci.

ART. 18 - ACCESSO E FREQUENZA ALLA FONDAZIONE

18.1. Le modalità e le condizioni per l'accesso e la frequenza alla Fondazione e per la visita dei locali ove sono conservate le collezioni d'arte e i documenti d'archivio, vengono disciplinate con apposite norme regolamentari approvate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 – COMPENSI E GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

19.1. Al Revisore legale dei Conti è corrisposto un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione in occasione della nomina sulla base dell'offerta più vantaggiosa su invito ad almeno cinque candidati.

19.2. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

ART. 20 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

20.1. In caso di liquidazione ed estinzione della Fondazione, da qualunque causa derivante, il patrimonio netto residuo sarà devoluto ad altro Ente o Istituzione che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 21 - SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE

21.1. Qualora venisse costituita un'associazione di Amici della Fondazione, questa, operando in piena autonomia ma in armonia con i progetti e gli scopi della Fondazione, potrà sostenere la sua attività sul piano economico, finanziario, organizzativo e culturale.

ART. 22 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

22.1. Per quant'altro non espressamente previsto dal presente statuto la Fondazione è disciplinata dalle vigenti norme di legge.

F.to Duranti Filippo

F.to Luigi Marini Clarelli

F.to Simonetta Stopponi

F.to Contine Nino

F.to Maurizio Rossi

F.to Armando Santoni

F.to Adriano Crispolti Notaio

NOTA

Le modifiche statutarie sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta del 24.09-2019 e inviate al Prefetto di Perugia con nota del 10.10.2019, prot. n.38.

La Prefettura di Perugia con nota del 6.11.2019, prot. n.0120653 ha comunicato il parere favorevole del Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'Interno, nel ritenere auspicabile la scelta di un revisore dei conti iscritto all'apposito Albo, ha evidenziato l'opportunità di eliminare dall'art. 7 lettera c) del nuovo statuto il riferimento normativo al D.Lgs. n.177/2017.

La correzione richiesta è stata effettuata.

Con nota del 29.11.2019, prot. n. 0129837 la Prefettura ha comunicato che la modifica dello statuto della Fondazione è stato annotato, nella stessa data del 29.11.2019, nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura – UTG.